



Comune di Castel di Lucio Provincia di Messina

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE:

- per filiazione - "ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano
- per nascita sul territorio italiano - "ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona
- per adozione durante la minore età della persona

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA A DOMANDA:

- Per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:
 1. discendente da cittadino/a italiano/a per nascita fino al secondo grado (genitori e nonni) in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.
 - assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
 - residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana
 2. nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

3. maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

▪ Per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio
2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile
3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge
4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.

In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.

Dove e quando presentare l'istanza

- residenti in Italia: Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio.
- residenti all'estero: lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

▪ Per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano
2. reddito sufficiente
3. assenza di procedimenti penali a carico
4. rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)

Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano
- quattro annidi residenza legale per i cittadini comunitari dell'Unione Europea
- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani
- sette anni per l'affiliato da cittadino italiano

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento

LEGGE 5.2.1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza", art. 5 e seguenti

D.P.R. 12.10.1993 n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", art.1 co. 2 let. a)

D.P.R. 3.11.2000 n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.